Conto corrente con la Posta — Anno 77° — Numero 225

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 28 settembre 1936 - Anno XIV — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 7 agosto 1936-XIV, n. 1710.
Aggiornamenti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929-VII, n. 629.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, relativo all'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito, convertito in legge con la legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2110, e successive modificazioni;
Vista la legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929-VII, n. 629, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modificazioni ed aggiunte al testo unico suddetto;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Per i sottotenenti provenienti direttamente dai sottufficiali a norma dell'articolo 3, nn. 2, lett. b), 3 e 4 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929-VII, n. 629, quale risulta sostituito dalla legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, il limite massimo di età, stabilito per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo dall'art. 1, n. 2, del testo unico predetto, quale risulta sostituito dalla predetta legge, è portato, per gli anni 1935, 1936, 1937 e 1938 da 32 a 35 anni.

Art. 2. — Per i sottotenenti di complemento in servizio nelle colonie alla data del 1° novembre 1934-XIII, i quali a norma dell'art. 4 del R. decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 850, aspirino, per gli anni 1935, 1936, 1937 e 1938, al passaggio in servizio permanente effettivo mediante concorso per soli titoli, il limite massimo di età, stabilito per la nomina ad ufficiale dall'art. 1, n. 2, del testo unico predetto, quale risulta sostituito dalla legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, è portato da 28 a 35 anni.

Art. 3. — Nell'art. 6, secondo comma, del testo unico di cui innanzi, quale risulta sostituito dalla legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, e modificato dall'art. 2 del R. decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 850, le parole: « sotto la data di cui sopra, e seguono nel rispettivo ruolo l'ultimo dei provenienti dalle accademie » sono sostituite dalle seguenti: « sotto la data in cui sono stati dichiarati vincitori del concorso, ma comunque da una data posteriore a quella sotto la quale sono nominati sottotenenti gli allievi delle accademie militari ».

Art. 4. — Nell'art. 7 del testo unico predetto, quale risulta sostituito dalla legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, tra il primo e il secondo comma viene inserito il seguente comma: « Qualora, per cause di forza maggiore, i sottotenenti vengano a compiere i corsi di applicazione successivamente alla data sotto la quale hanno raggiunto due anni di anzianità di grado, la promozione a tenente verrà loro conferita retroattivamente con decorrenza dalla detta data ».

Art. 5. — Nell'art. 9, primo comma, del testo unico predetto, quale risulta sostituito dalla legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, le parole « sotto una data posteriore a quella dei sottotenenti di cui all'art. 6, e » sono sostituite dalle seguenti: « sotto una data posteriore a quella della nomina dei sottotenenti provenienti dagli allievi delle accademie, e, ove siano stati espletati i concorsi, di cui all'art. 3, n. 2, lettera *a*), all'art. 10, nonchè all'art. 3 del R. decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 850, anche dopo i vincitori dei concorsi stessi. Essi ».

Art. 6. — Nell'art. 19 del testo unico predetto, quale risulta sostituito dalla legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, il primo comma è sostituito dai seguenti:

« I capitani del servizio tecnico armi e munizioni sono tratti dai tenenti delle armi di fanteria, cavalleria e artiglieria, che abbiano superato il corso superiore tecnico armi e munizioni.

« L'ammissione al corso superiore tecnico armi e munizioni è fatta, mediante concorso, tra i tenenti delle armi anzidette che abbiano compiuto con buon esito i rispettivi corsi di applicazione e inoltre siano in possesso di lauree da stabilirsi con norme regolamentari.

« I capitani del servizio studi esperienze del genio sono tratti dagli ufficiali inferiori dell'arma del genio che abbiano superato il corso superiore tecnico del genio.

« L'ammissione al corso superiore tecnico del genio è fatta, mediante concorso, tra gli ufficiali inferiori dell'arma del genio che abbiano compiuto con buon esito il corso di applicazione, ovvero che siano in possesso di lauree da stabilirsi con norme regolamentari ».

Art. 7. — Nell'art. 25 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929-VII, n. 629, tra il primo e il secondo comma, viene inserito il seguente comma: « Possono altresì effettuarsi, tenuto presente il disposto dell'art. 133 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, promozioni al grado di sottotenente in servizio permanente effettivo, per merito di guerra, di sergenti maggiori raffermati o ammessi a carriera continuativa e di marescialli di carriera, che si siano distinti in occasione di azioni belliche ».

Art. 8. — Nell'art. 4, secondo comma, del R. decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 850, viene soppressa la frase: « ma, pur ottenendo la nomina sotto la stessa data, li precederanno nel ruolo ».

Art. 9. — Il Ministro per la guerra è autorizzato ad apportare, in applicazione dei precedenti articoli del presente decreto, di concerto col Ministro per le finanze, le opportune modifiche alle norme esecutive per la prima applicazione del testo unico delle disposizioni sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929-VII, n. 629, quali risultano approvate col decreto Ministeriale 20 luglio 1930-VIII e modificate dai decreti Ministeriali 5 gennaio 1934-XII e 20 giugno 1935-XIII.

Art. 10. — Il Governo del Re è autorizzato a raccogliere e coordinare in testo unico le disposizioni contenute nelle leggi generali e speciali riguardanti il reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, ad introdurre nelle leggi predette le opportune modificazioni, nonchè ad emanare ogni altra norma di integrazione, di complemento e di coordinamento con le altre leggi dello Stato.

Art. 11. — I precedenti articoli 1, 3, 5, 7 e 8 hanno vigore dal dal 1° ottobre 1935-XIII; l'articolo 6 dal 1° luglio 1936-XIV.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 12. — I posti rimasti vacanti nelle aliquote devolute per l'anno 1935, dopo l'espletamento del concorso effettuato a norma dell'art. 3, n. 2, lett. *a*), del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929-VII, n. 629, nel testo vigente di cui alla legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, ed a norma dell'art. 10 del predetto testo unico, quale risulta sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 850, in detto concorso compresi anche gli ufficiali partecipanti ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge n. 850 predetto, nonchè dopo l'espletamento del concorso effettuato a norma dell'art. 4 del medesimo R. decreto-legge n. 850, e dopo l'effettuazione delle nomine da altre fonti di reclutamento in relazione alla facoltà concessa dall'art. 5, terz'ultimo comma, del testo unico predetto, quale risulta sostituito dalla cennata legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, saranno destinati, mediante concorso per titoli, al reclutamento di sottotenenti in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio dai subalterni di complemento i quali, in occasione di fatti d'arme verificatisi durante le operazioni militari in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 9 maggio 1936-XIV, abbiano riportato ferite tali da non menomare l'idoneità al servizio incondizionato o abbiano ottenuto ricompense al valore.

Art. 13. — Ad uguale destinazione saranno devoluti i posti che eventualmente rimanessero vacanti nelle aliquote devolute per l'anno 1936, dopo l'espletamento dei concorsi di cui all'articolo precedente.

Art. 14. — Il Ministro per la guerra è autorizzato ad emanare, di concerto col Ministro per le finanze, le norme per l'applicazione delle precedenti disposizioni transitorie.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 7 agosto 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 377, *foglio* 95. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 settembre 1936-XIV, n. 1711.
Modificazioni al ruolo centrale del Ministero delle corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, 30 dicembre 1923, n. 3084, e successive variazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta l'assoluta ed urgente necessità di introdurre alcune modificazioni nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero delle corporazioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il ruolo del gruppo *A* dell'Amministrazione centrale del Ministero delle corporazioni è stabilito in conformità della tabella allegata al presente decreto, firmata d'ordine Nostro dai Ministri per le corporazioni e per le finanze.

Art. 2. — Nella prima attuazione del presente decreto, uno dei posti vacanti nel grado 8° del ruolo di cui all'annessa tabella potrà essere conferito, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ad uno tra i funzionari di gruppo *A* di altri ruoli del Ministero delle corporazioni che ne facciano domanda e che siano in possesso dello stesso grado. Il funzionario prescelto prenderà nel ruolo il posto che gli compete in base all'anzianità maturata nel ruolo di provenienza.

Art. 3. — Nella tabella organica allegata al R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, è soppresso un posto di ispettore principale centrale (grado 7°, gruppo *A*) e alla tabella del ruolo organico dei Servizi speciali delle Corporazioni allegata al R. decreto 12 maggio 1930, n. 908, è aggiunto un posto di grado 7° nel gruppo *B* con la qualifica di ispettore. Per la promozione a detto posto, da effettuarsi con l'osservanza delle vigenti disposizioni, è, in ogni caso, richiesto anche il possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito presso la Sezione commerciale di un Istituto tecnico del Regno, oppure del corrispondente diploma, secondo gli ordinamenti scolastici anteriori alla legge 15 giugno 1931, n. 889.

Nella prima attuazione del presente decreto, un posto di grado 8° disponibile (anche in relazione all'art. 108 del R. decreto 30 dicem-

bre 1923, n. 2960) nello stesso ruolo di gruppo *B* dei Servizi speciali delle Corporazioni può essere conferito mediante concorso per titoli tra funzionari di grado non inferiore all'8° dei gruppi *A* e *B* appartenenti ad altre Amministrazioni dello Stato e comandati a prestare servizio da oltre tre anni presso il Ministero stesso, i quali siano muniti dei diplomi indicati nel precedente comma.

Un funzionario di grado non inferiore al 9° del predetto ruolo di gruppo *B* dei Servizi speciali delle Corporazioni può essere incaricato, nei modi e alle condizioni stabiliti dalle disposizioni in vigore, delle funzioni di consegnatario-cassiere del Ministero stesso.

Art. 4. — Nella tabella *A*-1 allegata al R. decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 305, è soppresso un posto di usciere ed è aumentato un posto di agente tecnico.

Art. 5. — La maggiore spesa per gli stipendi e per gli assegni spettanti al personale per l'applicazione del presente decreto sarà rimborsata all'Erario, sino alla concorrenza di L. 200.000, sul fondo speciale delle Corporazioni costituito dalle quote destinate allo Stato sui contributi sindacali ai termini dell'art. 26 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 6. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 377, foglio 102. — MANCINI.

TABELLA.

RUOLO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE.

GRUPPO *A*.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
4°	Direttori generali	5
5°	Ispettori generali	1
6°	Capi divisione	21
7°	Capi sezione	22
8°	Consiglieri	29
9°	Primi segretari	37
10°	Segretari	57
11°	Vice segretari	
		172

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re ed Imperatore:

Il Ministro per le finanze: DI REVEL. — *Il Ministro per le corporazioni*: LANTINI.

REGIO DECRETO 2 luglio 1936-XIV, n. 1712.
Estensione dell'applicazione delle norme riguardanti la concessione della croce al merito di guerra e dei distintivi d'onore per i mutilati ed i feriti di guerra al personale che dal 3 ottobre 1935-XIII abbia preso parte ad operazioni militari in Africa Orientale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 21 maggio 1916, n. 640, che istituisce il distintivo d'onore per i mutilati di guerra;

Visto il R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205, ed i successivi riguardanti l'istituzione della croce al merito di guerra e le modalità per il suo conferimento;

Visto il R. decreto 16 novembre 1922-I, n. 1769, concernente l'applicabilità in Tripolitania, a decorrere dal 1° gennaio 1922 e fino a che non verrà diversamente disposto, delle norme relative alla concessione della medaglia col motto « Libia », della croce al merito di guerra e dei distintivi d'onore per i mutilati e feriti in guerra;

Considerata l'opportunità di estendere l'applicazione delle norme riguardanti la concessione dei distintivi d'onore per i mutilati ed i feriti di guerra e della croce al merito di guerra al personale che dal 3 ottobre 1935-XIII, abbia preso parte ad operazioni militari in Africa Orientale;

Visto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le colonie e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — A decorrere dal 3 ottobre 1935-XIII sono applicabili al personale militare nazionale e indigeno e ai civili che abbiano partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, con le norme stabilite nell'articolo seguente, le disposizioni vigenti relative alla concessione;

a) del distintivo d'onore per i mutilati di guerra;

b) del distintivo d'onore per i feriti di guerra;

c) della croce al merito di guerra.

Art. 2. — Il periodo minimo di permanenza in trincea o altrimenti a contatto col nemico richiesto per il conseguimento della croce al merito di guerra, stabilito in un anno dall'art. 3 del R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205, è ridotto a due mesi per quanto si riferisce alle operazioni militari iniziate in Africa Orientale il 3 ottobre 1935-XIII.

Art. 3. — Il conferimento della croce al merito di guerra e del distintivo d'onore per i mutilati di guerra sarà fatto:

a) dal Ministero della guerra, per i militari del Regio esercito, della Regia guardia di finanza e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità, esclusi i reparti di Camicie Nere dei Regi Corpi truppe coloniali;

b) dal Ministero della marina, per i militari da esso dipendenti;

c) dal Ministero dell'aeronautica, per i militari da esso dipendenti;

d) dal Ministero delle colonie, per i militari dei Regi Corpi truppe coloniali e per i civili.

Art. 4. — Il conferimento del distintivo d'onore per i militari feriti in guerra sarà fatto di ufficio dal comandante del corpo o deposito e pubblicato nell'ordine del giorno.

Per i civili non assimilati ai militari il conferimento del distintivo sarà fatto rispettivamente dal Comando Superiore Africa Orientale o dal Comando delle Forze armate della Somalia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 377, foglio 93. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1936-XIV.
Determinazione del quantitativo massimo di zucchero da melasso che gli zuccherifici nazionali potranno produrre e porre in vendita durante la campagna 1936-37.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIV, n. 2039, concernente la disciplina della dezuccherazione del melasso, convertito in legge con la legge 16 gennaio 1936, n. 243;

Decreta:

Per la campagna 1936-37, la quantità massima di zucchero da melasso che gli zuccherifici nazionali potranno produrre e porre in vendita è stabilita in quintali 50.000 (cinquantamila).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 agosto 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le corporazioni: LANTINI.
Il Ministro per le finanze: DI REVEL.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ROSSONI.

(3856)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1936-XIV.
Disposizioni concernenti la Lotteria Ippica di Merano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1935, n. 748, convertito in legge con la legge 26 marzo 1936-XIV, n. 597, relativo all'istituzione di una Lotteria Ippica annuale a favore delle Opere assistenziali del Regime;

Visto il Nostro decreto 15 giugno 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio successivo con cui è stato approvato il regolamento per l'organizzazione e l'esercizio della Lotteria predetta per l'anno 1936-XIV;

Ritenuto che occorre rendere noto il giorno delle corse, cui la Lotteria stessa è collegata, nonchè di stabilire la data di chiusura della vendita dei biglietti nel Regno e nelle Colonie e Possedimenti Italiani;

Ritenuta l'opportunità di proseguire la vendita dei biglietti per il maggior tempo possibile in relazione alla data delle corse ed a quella dell'estrazione, la quale deve essere fissata correlativamente alla data di cessazione della vendita dei biglietti, abbreviando i termini stabiliti per la resa e la raccolta delle matrici dei biglietti venduti;

Ritenuta l'opportunità che l'estrazione per l'abbinamento dei nomi dei cavalli ai numeri dei biglietti sorteggiati, avvenga, anzichè prima, subito dopo le corse;

Decreta:

Art. 1. — La data delle corse dei cavalli cui è collegata la Lotteria Ippica di Merano a favore delle Opere assistenziali del Regime per l'anno 1936-XIV è stabilita per il giorno 4 ottobre 1936-XIV in cui si disputerà il « Gran Premio ».

La chiusura della vendita dei biglietti della Lotteria nel Regno e nelle Colonie e Possedimenti Italiani è fissata con la mezzanotte del giorno 23 settembre 1936-XIV.

Le matrici dei biglietti venduti non ancora restituite, a' sensi dell'art. 9 del regolamento sulla Lotteria ed i relativi elenchi, debbono pervenire al Ministero delle finanze — Servizi del lotto — non oltre il giorno 29 stesso mese di settembre.

Art. 2. — L'estrazione dei numeri dei biglietti di cui al primo comma dell'art. 13 del regolamento sulla Lotteria, avrà luogo in Merano in pubblico locale, ferme le formalità prescritte, nei giorni 2, 3 e 4 ottobre 1936-XIV.

L'estrazione per l'abbinamento dei nomi dei cavalli ai numeri estratti, di cui all'ultimo comma dell'art. 14 del regolamento medesimo, avverrà, ferme le formalità e le modalità stabilite, nell'Ippodromo di Merano il 4 ottobre 1936-XIV immediatamente dopo lo svolgimento delle corse.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 19 settembre 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

(3352)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 23 settembre 1936-XIV, S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 1624, con il quale si riserva allo Stato la fabbricazione, distribuzione e vendita delle targhe di riconoscimento degli autoveicoli appartenenti ai membri del Corpo diplomatico.

(3333)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 23 settembre 1936-XIV, è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1592, recante norme per la costruzione e ricostruzione di edifici di culto, assistenza, beneficenza, educazione ed istruzione nell'Archidiocesi di Messina.

(3334)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 23 settembre 1936-XIV - N. 192.

S. U. A. (Dollaro)	12,715	Olanda (Fiorino)	8,6281
Inghilterra (Sterlina)	64,42	Polonia (Zloty)	239,75
Francia (Franco)	83,70	Spagna (Peseta)	—
Svizzera (Franco)	414,25	Svezia (Corona)	3,2488
Argentina (Peso carta)	3,62	Rendita 3,50 % (1906)	76,175
Austria (Shilling)	2,3981	Id. 3,50 % (1902)	72 —
Belgio (Belga)	2,1485	Id. 3 % lordo	52,70
Canadà (Dollaro)	12,73	Prest. redim. 3,50 % - 1934	76,925
Cecoslovacchia (Corona)	52,62	Obbl. Venezie 3,50 %	88,075
Danimarca (Corona)	2,88	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	100,725
Germania (Reichsmark)	5,1099	Id. id. 5 % - Id. 1941	100,85
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	90,85
Jugoslavia (Dinaro)	28,79	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	90,85
Norvegia (Corona)	3,1675	Id. id. 5 % - Id. 1944	95,85

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 24 settembre 1936-XIV - N. 193.

S. U. A. (Dollaro)	12,715	Olanda (Fiorino)	8,6281
Inghilterra (Sterlina)	64,46	Polonia (Zloty)	239,75
Francia (Franco)	83,70	Spagna (Peseta)	—
Svizzera (Franco)	414 —	Svezia (Corona)	3,2483
Argentina (Peso carta)	3,62	Rendita 3,50 % (1906)	76,125
Austria (Shilling)	2,3981	Id. 3,50 % (1902)	72,25
Belgio (Belga)	2,1485	Id. 3 % lordo	52,875
Canadà (Dollaro)	12,73	Prest. redim. 3,50 % 1934	77 —
Cecoslovacchia (Corona)	52,62	Obbl. Venezie 3,50 %	88,075
Danimarca (Corona)	2,8825	Buoni nov. 5 % Scad. 1940	100,85
Germania (Reichsmark)	5,1099	Id. id. 5 % - Id. 1941	100,825
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	90,90
Jugoslavia (Dinaro)	28,79	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	90,90
Norvegia (Corona)	3,1675	Id. id. 5 % - Id. 1944	96,025

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 25 settembre 1936-XIV - N. 194.

S. U. A. (Dollaro)	12,715	Olanda (Fiorino)	8,6281
Inghilterra (Sterlina)	64,46	Polonia (Zloty)	239,75
Francia (Franco)	83,70	Spagna (Peseta)	—
Svizzera (Franco)	414,00	Svezia (Corona)	3,2483
Argentina (Peso carta)	3,62	Rendita 3,50 % (1906)	76,125
Austria (Shilling)	2,3981	Id. 3,50 % (1902)	72,625
Belgio (Belga)	2,1485	Id. 3 % lordo	52,925
Canadà (Dollaro)	12,73	Prest. redim. 3,50 % - 1934	76,925
Cecoslovacchia (Corona)	52,62	Obbl. Venezie 3,50 %	88,075
Danimarca (Corona)	2,8825	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	100,775
Germania (Reichsmark)	5,1099	Id. id. 5 % - Id. 1941	100,625
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	90,90
Jugoslavia (Dinaro)	28,79	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	90,825
Norvegia (Corona)	3,1675	Id. id. 5 % - Id. 1944	96,075

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). **Elenco n. 15.**

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titolo di Debito pubblico presentato per operazioni.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 59 — Data: 15 febbraio 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia Tesoreria di Roma — Intestazione: avv. Luigi Colosso fu Giovanni — Titolo del Debito pubblico: un certificato provvisorio al portatore Serie A n. 526786 da convertire in certificato nominativo Rendita 5 %, capitale L. 100.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato a chi di ragione il nuovo titolo proveniente dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 22 agosto 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: POTENZA.

(3535)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco N. 7.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50% Red. (1934)	340854	115,50	Rollino Dante fu *Luigi-Natale*, dom. in Ozzano Monferrato (Alessandria); con usuf. a Rollino Eugenia fu Clemente, ved. di Rollino Francesco, dom. in Ozzano Monferrato (Alessandria).	Rollino Dante fu *Natale o Luigi-Natale*, domt. in Ozzano Monferrato (Alessandria); con usufrutto come contro.
» »	318226 340855	294 — 115,50	Rollino Emilia fu *Luigi-Natale*, moglie di Romero Ferdinando, domt. in Ozzano Monferrato (Alessandria), con usufrutto come la precedente.	Rollino Emilia fu *Luigi o Luigi Natale*, moglie ecc. e con usufrutto come contro.
»	137761	665 —	Garone Angiolina, Antonietta e Maria-Elisabetta di Carlo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Novara; con usufrutto vitalizio a Galli *Vincenza* fu Davide, ved di Schiavi Paolo, dom a Novara.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Galli *Carolina* fu Davide ved ecc. come contro.
Cons. 3,50% (1906)	31573	45,50	Vittadini *Giovanna* fu Luigi, moglie di Maggi Michele, dom. a Monza (Milano).	Vittadini *Maria-Maddalena Giovanna* fu Luigi, moglie, ecc. come contro.
»	40445	84 —	Vittadini *Giovanna* fu Luigi, domt. a Milano, nubile, minorenne rappresentata dalla madre e tutrice Cattoni Maria ved. Vittadini.	Vittadini *Maria-Maddalena-Giovanna* fu Luigi, nubile ecc. come contro.
» »	96806 96807	1.470 — 560 —	Vittadini *Giovanna* fu Luigi, moglie di Michele Maggi, domt. a Monza (Milano) vincolata.	Vittadini *Maria-Maddalena-Giovanna* fu Luigi, moglie ecc. come contro, vincolata.
» »	232426 232427	350 — 350 —	Vittadini *Giovanna* fu Luigi, moglie di Maggi Michele, domt. a Monza	Vittadini *Maria-Maddalena-Giovanna*, moglie ecc. come contro.
»	816127	280 —	Venturini Emilia di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Torino, con usufrutto vitalizio a *Nicco* Lorenzo fu Giovanni, domt. a Torino.	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio a *Nico* Lorenzo fu Giovanni, domt. a Torino.
3,50% Red. (1934)	37440	353,50	Catalano *Ortensia* fu Edmondo, minore sotto la p. p. della madre Aramajo Lucilla fu Giovanni, ved Catalano, domt. a Castellammare di Stabia (Napoli).	Catalano *Emilia-Ortensia* fu Edmondo, minore ecc come contro.
Cons. 3,50% (1906)	223101	157,50	Guelfi *Dina-Ester-Teresa* fu Matteo, moglie di Giacomo-Giuseppe Scagliola, domt. in Alessandria, vincolata.	Guelfi *Ester-Dina-Teresa* fu Matteo, moglie ecc come contro.
3,50% Red. (1934)	400272	105 —	Gelpi Carlo fu *Nicola*, minore sotto la p. p. della madre Gobbi Vittorina ved di Gelpi *Nicola*, domt. a Castiglione Intelvi (Como).	Gelpi Carlo fu *Giacomo o Giacomo-Nicola*, minore sotto la p. p. della madre Gobbi Vittorina, ved. di Gelpi *Giacomo o Giacomo-Nicola*, domt. a Castiglione Intelvi (Como)
Cons. 3,50% (1906)	609688	140 —	Dogliani *Maria* di *Giovanni-Battista*, moglie di Imberti Filippo di Placido, domt. a Boves (Cuneo), vincolata	Dogliani *Maria-Giovanni* di *Battista*, moglie ecc. come contro-vincolata.
Rendita 5%	5521	2.500 —	*Otella Ida* di Bernardino moglie di Dionisio Giuseppe, domt. a Piacenza, con usuf. cong. e comul. ai coniugi Veneziani Stefano fu Sante e Clerico *Caterina* fu Francesco, domt. a Piacenza.	*Ottella o Otella Aida o Ida* di Bernardino, moglie ecc come contro con usuf cong. e cumul. ai coniugi Veneziani Stefano fu Sante e Clerico *Luigia-Catterina* fu Francesco, domt. a Piacenza.
Cons. 3,50% (1906)	196654	381,50	Mercalli Narciso e Francesco, minori sotto la p. p. della madre Allard *Giuseppina* di Luigi Nicolao, domt. a Finestrelle (Torino), vincolata a garanzia dell'usufrutto spettante nel quarto della rendita medesima alla detta Allard *Giuseppina*, ved. di Mercalli Francesco.	Mercalli Narciso e Francesco, minori sotto la p. p. della madre Allard *Maria-Giuseppina detta Giuseppina* di Luigi-Nicolao, domt. come contro, vincolata a garanzia dell'usufrutto spettante nel quarto della rendita medesima alla detta Allard *Maria-Giuseppina detta Giuseppina*, ved. di Mercalli Francesco.
»	722510	175 —	Mercalli Narciso fu Francesco, domt. a Pinerolo (Torino) con usuf. vital. ad Allard *Giuseppina* ved. Mercalli e moglie in seconde nozze di Scalvini *Giuseppe*, domt. a Pinerolo (Torino).	Intestata come contro con usuf. vital. ad Allard *Maria-Giuseppina detta Giuseppina* ved. Mercalli e moglie in seconde nozze di Scalvini *Faustino-Giuseppe detto Giuseppe* domt come contro.
»	722511	175 —	Mercalli Francesco fu Francesco, domt. a Pinerolo (Torino) con usufrutto vital. ad Allard *Giuseppina* fu Luigi, ved. di Mercalli Francesco e moglie in seconde nozze di Scalvini *Giuseppe*, domt. a Pinerolo (Torino).	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio ad Allard Maria-*Giuseppina detta Giuseppina*, ved. di Mercalli Francesco e moglie in seconde nozze di Scalvini *Faustino-Giuseppe detto Giuseppe*, domt. come contro.
3,50% Red. (1934)	59614	94,50	Pilati Alberto fu Gaspare, domt. a Trapani, con usufrutto a *Pilati* Francesco fu Gaspare, nubile, domt. a Trapani.	Intestata come contro, con usufrutto a *Pilato* Francesca fu Gaspare, nubile, dom. a Trapani.
Cons. 3,50% (1906)	437319	875 —	Boveri *Marianna* fu cav Francesco, moglie di Folier Dr. Carlo fu Giovanni, domt. a Codogno (Milano) vincolata.	Boveri *Delfina* fu Francesco, moglie ecc. come contro. vincolata.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 14 agosto 1936 Anno XIV

Il direttore generale: POTENZA.

(3486)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 23.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 40 Mod. 168-T — Data: 22 giugno 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria provinciale di Rovigo — Intestazione: De Marchi Luigi fu Eugenio, residente a Bosaro (Rovigo) — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 - Titolo 5% Littorio. Capitale L. 100, con decorrenza omessa.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa recevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 12 settembre 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: POTENZA.

(3742)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco N. 8.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % Red. (1934)	116964	63 —	Anaclerio Antonio, *Maria, Aurelia, Giuseppe*, Elvira e Michela di Nicola, minori sotto la p. p. del padre, domt. a Monopoli (Bari).	Anaclerio Antonio, *Maria-Aurelia, Giuseppa*, Elvira e Michela di Nicola, minori ecc. come contro
»	318657	94,50	Mennillo Giuseppe, Domenico, Giuseppa e *Vincenza* di Giorgio, minori sotto la p. p. del padre, domt. a Calvano (Napoli).	Mennillo Giuseppe, Domenico, Giuseppa e *Vincenzo* di Giorgio, minori ecc. come contro.
Cons. 5 %	440182	500 —	Fortunati *Emma*, Teresa e Giuseppina fu Giuseppe, nubile, maggiorenni. Fortunati Angela e Carlotta, minori sotto la p. p. della madre Gorla Maria-Luigia fu Angelo, ved. Fortunat. e figli nascituri dalla stessa, tutti quali eredi indivisi domt. a Cusano Milanino (Milano).	Fortunati *Maria-Francesca*, Teresa e Giuseppina fu Giuseppe, nubili maggiorenni. Fortunati Angela e Carlotta, minori ecc come contro.
3,50 % Red. (1934)	335780	397,50	*Mainnone Elvira* Angelina fu Giuseppe moglie di Schettini Vincenzo, domt. a Trecchina (Potenza).	*Maimone Matilde-Elvira Angelina* fu Giuseppe, moglie ecc. come contro
»	359347	700 —	Pocafassi Giacomo fu Antonio, domt. a Torino, con usuf. a Cordara *Enrichetta* fu Luigi, ved. Pocafassi, domt a Milano.	Intestate come contro con usuf. a Cordara *Emilia-Enrichetta* fu Luigi ved Pocafassi, domt. a Milano.
»	359348	700 —	Roggero Paolo fu Giuseppe, domt. a Torino, con usufr. come la precedente.	
»	359349	700 —	Pocafassi Giuseppa di Giovanni-Antonio-Carlo, domt. a Torino; con usufr. come la precedente.	
Rend. 5 %	36196	1000 —	Pergoli *Rina* fu Felice, nubile, domt. a Roma.	Pergoli *Elvira* fu Felice, nubile, domt. a Roma.
Cons. 3,50 % (1906)	276208	273 —	Vigna *Guglielmo* fu Guglielmo, domt. in Torino.	Vigna *Stefano Benedetto Guglielmo* fu Guglielmo, domt. a Torino.
3,50 % Red. (1934)	382489	784 —	Pisapia Biagio fu Pasquale, domt. a Gesualdo (Avellino) con usufrutto vitalizio a Pisapia Francesco, Luigi e *Camillo* fu Biagio, domt a Gesualdo (Avellino) congiuntamente e cumulativamente.	Intestata come contro; con usufr. vital. a Pisapia Francesco, Luigi e *Camilla* fu Biagio, domt. come contro
Cons. 3,50 % (1906)	154037 154038	1227 — 1227 —	Moris *Mario* } fu Carlo, domt. a Torino, con usufrut- Moris *Renato* } to vitalizio durante il suo stato vedovile a Dupuy *Teresa* di Alfonso-Giuliano, ved. Moris e la rendita medesima è vincolata per assicurare la metà dell'usufrutto alla stessa Dupuy *Teresa* sua vita durante nel caso che passasse a seconde nozze, domt a Torino	Moris *Maurizio-Angelo-Mario* } fu Carlo, domt. a Tori- Moris *Alessandro-Renata* } no; con usufrutto vitalizio durante il suo stato vedovile a Dupuy *Giulia-Teresa* di Alfonso-Giuliano, ved. Moris e la rendita medesima è vincolata per assicurare la metà dell'usufrutto alla stessa Dupuy *Giulia-Teresa* sua vita durante nel caso che passasse a seconde nozze, domt. a Torino
Cons. 3,50 % (1906)	443734	66,50	Vandalino *Giuseppe fu Luigi*, domt in Torza, frazione di Maissana (Genova).	Vandalino *Nicodemo*, domt come contro.
»	443735	66,50	Venuti Maria fu Domenico, moglie di Vandalino *Giuseppe fu Luigi*, domt come sopra.	Venuti Maria fu Domenico, moglie di Vandalino *Nicodemo*, domt come contro.
3,50 % Red. (1934)	395395	59,50	Fumagalli *Umberto* fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre Barzaghi Sofia fu Amabile, ved di Fumagalli Carlo, domt a Carate Brianza (Milano).	Fumagalli *Abele* fu Carlo, minore ecc. come contro.
»	62141	37,50	De Santis Rosa di Giuseppe, *nubile*, domt in Bari.	De Santis Rosa di Giuseppe *minore sotto la p. p. del padre* domt. a Bari.
Cons. 3,50% (1906)	654534	70 —	Ameri *Giacomo* di Camillo, domt a Novi Ligure (Alessandria) ipotecata.	Ameri *Luigi-Giacomo-Camillo* di Camillo, domt come contro
3,50 % Red. (1934)	115607	1 29 —	D'Andrea Giuditta di Giuseppe, moglie di *Defelice* Antonio, domt a Tropea (Catanzaro) vincolata.	D'Andrea Giuditta di Giuseppe, moglie di *Barone-Defelici* Antonio domt come contro, vincolata.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 22 agosto 1936 Anno XIV *Il direttore generale*: POTENZA.

(3538)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 21.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 424 Mod. 168 T. — Data: 24 febbraio 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia Tesoreria provinciale Messina — Intestazione: Auditore Gaetano fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Ammontare della rendita: Consolidato 5 % — Capitale: L. 100, con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2574 *bis* Mod. 168 T. — Data: 8 maggio 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Cirocchi Francesca fu Andrea — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 cartella — Ammontare della rendita: 5 % Littorio — Capitale 500, con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 379 Mod. 168 T. — Data: 24 marzo 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia Tesoreria provinciale di Campobasso — Intestazione: Pede Biagio fu Gennaro, notaio in Vinchiaturo (Campobasso) — Titoli del Debito pubblico: 2 cartelle — Ammontare della rendita: 5 % Littorio — Capitale: L. 2200, con decorrenza omessa.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 5 settembre 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: POTENZA.

(3689)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 9.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	380159	147 —	Ospedale degl'Infermi di Biella (Novara); con usufrutto vitalizio a Ceria *Albina* di Efisio, ved. di *Cagnassola Agostino.*	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Ceria *Sabina* di Efisio *o Effisio*, ved. di *Cagnasola Giovanni Agostino*
Obbl. Ferr. 3 %	30608 30695 30606	165 — 30 — 225 —	*Musati Tommaso* fu Pietro, dom in Rocca Pietra (Novara).	*Mussati Tommaso-Giacomo e Giacomo-Tommaso*, domt. come contro.
Ferr. Romane 3 %	25	150 —		
Cons. 3,50 % (1906)	822079	700 —	Grasso Francesco fu Ernesto, minore sotto la tutela di Grasso Luigi-Filippo di *Ernesto*, dom. in Genova.	Grasso Francesco fu Ernesto, minore sotto la tutela di Grasso Luigi Filippo di *Francesco*, domt. in Genova.
Rendita 5 %	12380	2500 —	*Gentilli Maria* fu Tullio, minore sotto la p. p. della madre Tedeschi Enrica, ved *Gentilli*, dom. a Verona	*Gentili Anna-Maria* fu Tullio, minore sotto la p. p. della madre Tedeschi Enrica, ved. *Gentili*, dom. a Verona.
3,50 % Redim. 1934	362806	1225 —	Barba Bruno di *Antonio* dom. in Roma, vincolata.	Barba Bruno di *Antonino*, dom. in Roma, vincolata.
Cons. 3,50 % (1906)	818160	3500 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
3,50 % Redim. (1934)	277437	770 —	Della Patrona Abbondio fu Battista, dom. a Tresivio (Sondrio).	Della Patrona Abbondio fu Battista, *interdicendo* sotto la curatela di Carugo Agostino di Bortolo, dom. a Tresivio (Sondrio).
3	4074	101,50	Dealessandri Margherita ed *Agnese-Maria, detta Anna-Maria* fu Giuseppe, minori sotto la tutela di Meazza Luigi fu Matteo, dom. ad Alzo di Pello (Novara).	*De Alessandri* Margherita ed *Anna-Maria detta Agnese-Maria* fu Giuseppe, minori ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	662333	87,50	De Alessandri *Agnese-Maria* fu Giuseppe, minore sotto la tutela di Meazza Luigi fu Matteo, dom. ad Alzo Novarese, frazione del Comune di Pello (Novara).	De Alessandri *Anna-Maria* fu Giuseppe, minore, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 29 agosto 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: POTENZA.

(3593)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Roggia Conta di Bosco » in provincia di Brescia.

Con decreto Ministeriale 18 settembre 1936-XIV, n. 3948, è stato approvato, con le modificazioni esposte nel decreto stesso ed ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Roggia Conta di Bosco » con sede in comune di Orzinuovi, provincia di Brescia, deliberato dall'assemblea generale dei consorziati tenutasi il 27 ottobre 1935.

(3844)

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica « Cardinala » in provincia di Mantova.

Con decreto Ministeriale 18 settembre 1936-XIV, n. 4715, è stato approvato, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di bonifica della « Cardinala » con sede in comune di Serravalle Po, provincia di Mantova, deliberato dall'assemblea generale dei consorziati tenutasi il 26 aprile 1936.

(3845)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 26 agosto 1936-XIV è stato concesso l'exequatur al signor Renzo Rava, vice console onorario di Norvegia a Firenze.

(3840)

In data 10 settembre 1936-XIV è stato concesso l'exequatur al signor Paolo Fridgut, console generale dell'U.R.S.S. in Milano.

(3841)

In data 3 settembre 1936-XIV è stato concesso l'exequatur al signor Fred W. Jandrey, vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(3842)

In data 3 settembre 1936-XIV è stato concesso l'exequatur al signor Karl Nedwed, console generale d'Austria alla residenza di Milano.

(3843)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Verbale del Comitato di sorveglianza della Società operaia cooperativa S. Giuseppe in Valguarnera (in liquidazione).

L'anno millenovecentotrentasei-XIV il giorno dodici del mese di settembre, alle ore venti, in Valguarnera e nella sede della Società cooperativa operaia San Giuseppe in liquidazione, si sono riuniti i signori Pecora Gaetano fu Luigi, Spampinato Cristoforo di Francesco Paolo e Blanca Nicola fu Domenico, membri della Commissione di sorveglianza della Società predetta, nominati con decreto dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito del 29 luglio 1936, ai sensi del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, e dietro invito urgente odierno del commissario liquidatore.

I commissari di sorveglianza procedono quindi ai sensi dell'art. 58 del succitato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV alla nomina del presidente del Comitato di sorveglianza.

Il commissario Spampinato Cristoforo propone che alla carica menzionata venga eletto il membro più anziano e cioè il sig. Pecora Gaetano.

Procedutosi alla elezione per acclamazione i signori Blanca Nicola e Spampinato Cristoforo nominano a loro presidente il signor Pecora Gaetano che dichiara di accettare.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pecora Gaetano.
Spampinato Cristoforo.
(3859) *Blanca Nicola.*

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Colle Isarco.

Si premette che con decreto di S. E. il Capo del Governo di data 29 luglio 1936-XIV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in data 4 agosto 1936-XIV, veniva ordinato lo scioglimento degli Organi amministrativi della Cassa rurale di Colle Isarco e che con provvedimento di pari data, del Governatore della Banca d'Italia, capo dell'Ispettorato, veniva nominato a commissario straordinario per l'amministrazione di detta Cassa il dott. Orfeo Cesaro, commercialista di Bressanone, mentre a far parte del Comitato di sorveglianza venivano chiamati i signori Rossi dott. Emilio, Schievano cav. Enrico e Holzer Giovanni, albergatore in Colle Isarco.

L'anno 1936 in questo giorno 17 agosto, alle ore 16, nell'ufficio della Cassa rurale di Colle Isarco, per convocazione fatta a cura del commissario straordinario sono comparsi, alla presenza di questo ultimo, i predetti membri del Comitato di sorveglianza allo scopo di passare alla nomina del presidente prevista dall'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

I tre membri, tutti presenti, invitati ad esprimere il voto, si sono accordati ad unanimità nella nomina del presidente nella persona del sig. Schievano cav. Enrico, podestà di Colle Isarco.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura viene dai presenti sottoscritto.

Ha funzionato da segretario della riunione il commissario straordinario dott. Orfeo Cesaro.

Rossi Emilio.
Schievano Enrico.
Holzer Giovanni.
(3860) *Orfeo Cesaro.*

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
DIREZIONE GENERALE EDILIZIA E OPERE IGIENICHE

Concorso per affreschi allegorici e decorazioni in marmo da eseguirsi nell'interno della nuova sede dell'Ufficio del Genio civile di Belluno

1. — Sono indetti due concorsi tra artisti e professionisti della provincia di Belluno per la esecuzione di decorazioni nell'interno della nuova sede dell'Ufficio del Genio civile di Belluno consistenti:

a) in affreschi allegorici nell'atrio e nelle due stanze assegnate all'ingegnere capo;

b) in decorazioni in marmo alla base della scala principale.

2. — I concorrenti dovranno presentare domanda all'ingegnere capo del Genio civile di Belluno entro il 15 novembre 1936-XV indicando a quale dei due concorsi intendono di prendere parte, ed allegando in scala 1:5, il bozzetto in acquarello a colori di tutti gli affreschi per il primo concorso, e il prospetto e la sezione delle decorazioni in marmo per il secondo concorso.

Alla domanda si dovranno anche allegare:

a) una succinta relazione illustrativa, specificando per le decorazioni, la specie e la varietà dei marmi;

b) il certificato d'iscrizione ai Sindacati di belle arti della provincia di Belluno, in data posteriore a quella del presente bando.

3. — Il concorso sarà giudicato insindacabilmente da S. E. il Ministro per i lavori pubblici su parere di una Commissione da lui nominata, la quale, in base ai predetti allegati designerà i progetti che riterrà migliori, graduandoli per ordine di merito.

Il Ministro potrà anche non scegliere alcun progetto.

4. — Il vincitore del concorso per la parte pittorica avrà l'obbligo, prima di iniziare i lavori, di sottoporre all'approvazione dell'ingegnere capo il tipo esecutivo di ciascun affresco, desunto dal bozzetto prescelto con le eventuali modifiche che l'Amministrazione abbia chiesto di apportarvi in sede di aggiudicazione e, poscia, di eseguire gli affreschi in conformità di detti tipi esecutivi per il prezzo fisso ed invariabile di L. 9000 col quale si terrà compensato di ogni e qualsiasi spesa per la partecipazione al concorso, per preparazione dei muri, ponti di servizio e quanto altro occorra per la completa esecuzione degli affreschi.

Il vincitore del concorso per le decorazioni in marmo avrà l'obbligo, prima di eseguire il lavoro, di sottoporre all'approvazione dell'ingegnere capo un campione di marmi specificati nella relazione di cui al precedente punto 2, lettera *a*) e, poscia, di eseguire il lavoro in conformità dei bozzetti prescelti, con le eventuali modifiche che l'Amministrazione abbia chiesto di apportarvi in sede di aggiudicazione, per il prezzo fisso ed invariabile di L. 3000 col quale si terrà compensato della partecipazione al concorso, della fornitura dei marmi, loro lavorazione e messa in opera e di ogni altra spesa occorrente.

Nessun compenso sarà corrisposto per i bozzetti non premiati i quali restano a disposizione dei concorrenti per un mese dalla aggiudicazione che sarà resa nota a mezzo della stampa; trascorso tale tempo verranno distrutti.

Quelli prescelti per l'esecuzione, resteranno poi, senza altro compenso, di proprietà dell'Amministrazione.

5. — Il termine per dar compiute le decorazioni è fissato di giorni 40 dal giorno che verrà stabilito dall'ingegnere capo per l'inizio. Per ogni giorno di ritardo sarà inflitta una penale di L. 50.

6. — Il pagamento del prezzo avrà luogo:

per un terzo appena cominciato il lavoro;

per un terzo ad opere ultimate;

per un terzo dopo l'approvazione, da parte del Ministero dei lavori pubblici, del certificato di regolare esecuzione rilasciato dall'ingegnere capo.

Roma, addì 22 settembre 1936 - Anno XIV

(3846) *Il Ministro*: COBOLLI-GIGLI.

REGIA PREFETTURA DI TERAMO

Graduatoria generale del concorso a posti di levatrice condotta.

Graduatoria delle candidate al concorso a posti di levatrice condotta indetti con decreto prefettizio 30 maggio 1935, approvata con decreto odierno n. 10124:

1. Di Marco Francesca, titoli p. 18,75, esami orali p. 40, totale p. 58,75.
2. Triozzi Emma, titoli p. 16,50, esami orali p. 39, totale p. 55,50.
3. Marinari Maria, titoli p. 16,25, esami orali p. 37, totale p. 53,25.
4. Della Croce Adele, titoli p. 5,37, esami orali p. 46, totale p. 51,37.
5. Santicchio Maria, titoli p. 9,37, esami orali p. 41, totale p. 50.37.
6. Di Marco Valdemira, titoli p. 6,25, esami orali p. 42, totale p. 48,25.
7. Triozzi Malvina, titoli p. 4,50, esami orali p. 43, totale p. 47.50.
8. Finavera Sofia, titoli p. 6, esami orali p. 38, totale p. 44.
9. Moscarini Domenica, titoli p. 1,50, esami orali p. 40, totale p. 41,50.
10. Bonaduce Giovanna, titoli p. 1, esami orali p. 35, totale p. 36.

Teramo, addì 2 settembre 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO.

Visto il decreto prefettizio odierno n. 10124 col quale viene approvata la graduatoria delle candidate al concorso a posti di levatrice condotta indetto con provvedimento prefettizio 30 maggio 1935;

Visto l'art. 55, 2° comma, del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del posto a fianco di ciascuna di esse segnato:

1. Di Marco Francesca, Castel Castagna.
2. Triozzi Emma, Corropoli.
3. Marinari Maria, Silvi.
4. Santicchio Maria, Bellante.
5. Di Marco Valdemira, Arsita.
6. Triozzi Malvina, Cortino.
7. Finavera Sofia, Rocca S. Maria.
8. Moscarini Domenica, Valle Castellana.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e in quello dei Comuni vacanti.

Teramo, addì 2 settembre 1936 - Anno XIV

(3827) *Il Prefetto.*

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.